

Modalità, criteri e procedure per la concessione dei contributi a fondo perduto alle associazioni regionali delle imprese e delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica (a.t.) finalizzati alla valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premessa

La pesca ha acquisito a livello comunitario, nazionale e regionale una forte connotazione programmatoria, in quanto è stata riconosciuta al settore una dimensione economica nel suo complesso, dall'attività di cattura (o allevamento) a tutte le altre attività che si svolgono a terra: commercializzazione, trasformazione, conservazione, formazione del personale.

Inoltre, in conseguenza del decentramento in materia di pesca e dell'economia ittica in generale, il complesso di competenze in carico alla Regione, unitamente alla legge regionale 50/2009, impongono alla medesima una oculata attività di programmazione nonché la necessità di individuare soggetti di supporto per poterla realizzare.

Ne consegue quindi la necessità di attivare intense azioni di Assistenza tecnica attuate, sotto coordinamento regionale, dalle Associazioni regionali di categoria della pesca marittima attraverso la realizzazione di specifici programmi atti a creare un sistema di supporto e promozione cui le imprese di pesca ed acquacoltura regionali possano fare riferimento.

Compito della Regione Liguria è quello di tracciare gli orientamenti e le linee guida di riferimento per la realizzazione dei programmi di assistenza tecnica regionali, definendone in particolare ***i criteri di valutazione per l'approvazione iniziale, le modalità di controllo e di verifica***, nonché specificando i requisiti dei soggetti attuatori ed i beneficiari.

Attualmente, gli aiuti all'assistenza tecnica sono previsti dalle seguenti disposizioni e regolamenti:

REGOLAMENTO (CE) N. 1198/2006 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP), Articolo 37 "Azioni collettive": Il FEP può finanziare misure di interesse comune che sono attuate con la partecipazione attiva degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro;

Le azioni ammissibili riguardano in particolare gli aspetti seguenti:

- contribuire in modo sostenibile a una migliore gestione o conservazione delle risorse;
- promuovere metodi o attrezzature di pesca selettivi e ridurre le catture accessorie;
- migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza;
- contribuire alla trasparenza dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, compreso tramite la tracciabilità;
- migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari;
- accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione;
- promuovere il partenariato tra scienziati e operatori del settore della pesca;
- creare collegamenti in rete e scambi di esperienze e migliori pratiche tra le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne e altre parti interessate;
- contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati per la piccola pesca costiera all'articolo 26, paragrafo 4;

- migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca, in particolare mediante l'elaborazione di piani locali di gestione approvati dalle autorità nazionali competenti;
- istituire organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio,
- effettuare studi di fattibilità relativi alla promozione del partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca.

REGOLAMENTO (CE) N. 736/2008 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, Articolo 17 "Aiuti per azioni collettive": Gli aiuti per misure di interesse comune attuate con il sostegno attivo degli operatori o da organizzazioni che agiscono per conto dei produttori o da altre organizzazioni riconosciute dagli Stati membri sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004 n. 154: l'assistenza tecnica è una misura fortemente sostenuta anche a livello nazionale; il D. Lgs. n. 154/2004 prevede infatti, agli articoli 16 e 17, il finanziamento di iniziative finalizzate alla promozione della cooperazione e dell'associazionismo, da effettuarsi sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative e delle imprese di pesca ed acquacoltura.

Il Programma nazionale triennale predisposto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 154/2004, fissa le linee guida e gli orientamenti nazionali per lo sviluppo del settore ed evidenzia l'esigenza di promuovere un rapporto di integrazione più stretto con le componenti rappresentative riconosciute del settore per la realizzazione di progetti operativi per mezzo dei quali concorrere al perseguimento degli obiettivi del programma e assicurare la ricaduta territoriale delle iniziative.

Relativamente alle azioni di servizio, le Organizzazioni cooperative e le Associazioni delle imprese, a livello nazionale garantiscono la loro azione sul territorio attraverso **centri di assistenza** e promozione finalizzati a fornire la necessaria assistenza agli operatori relativamente agli adempimenti burocratico-amministrativi, al supporto per le pratiche assicurative e finanziarie e per progetti di sviluppo imprenditoriale, anche attraverso azioni di tutoraggio e di formazione professionale.

Inoltre, nell'ambito dei previsti programmi di attività, i centri di assistenza contribuiscono alla predisposizione di piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo della pesca e dell'acquacoltura.

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2009 n. 50 "Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquacoltura": conformemente al dettato normativo nazionale prevede il finanziamento di iniziative finalizzate alla valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo, attraverso la realizzazione di piani e programmi di assistenza tecnica alle imprese che concorrano al perseguimento degli obiettivi del Piano triennale regionale e assicurino la ricaduta territoriale delle iniziative ivi previste. Nel dettaglio, la normativa regionale prevede:

- all' art. 2, comma 1, lettera b), l'individuazione dei soggetti attuatori dei programmi di assistenza tecnica: "le associazioni delle imprese e delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura presenti sul territorio della Regione Liguria, se organizzate con proprie strutture, maggiormente rappresentative a livello territoriale, aderenti ad associazioni nazionali riconosciute",

- all'art. 3 l'erogazione di aiuti per la "valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo attraverso progetti e programmi di assistenza tecnica alle imprese",
- all'art. 5 , che la Giunta regionale stabilisce le linee guida per la presentazione dei programmi e progetti di assistenza tecnica alle imprese di cui al citato articolo 3, nonché i **criteri di valutazione** per l'**approvazione iniziale** e le modalità di **controllo** e di **verifica** dei programmi e dei progetti."

Art. 2

Programmi di assistenza tecnica – definizione, finalità e obiettivi

I Programmi di assistenza tecnica sono concepiti per rafforzare i legami fra le Amministrazioni pubbliche, ai loro diversi livelli, e le imprese di pesca, nonché per fornire la necessaria assistenza agli utenti relativamente alle problematiche legate alla professione, alla conduzione e allo sviluppo delle imprese di pesca, nel rispetto delle esigenze ambientali.

Obiettivo generale dei Programmi è quello di **sviluppare e consolidare un sistema di supporto cui le imprese di pesca ed acquacoltura** possano rivolgersi per poter affrontare efficacemente le problematiche relative al corretto impiego dei fattori tecnici che influiscono sulla cattura, sulla produzione e sulla commercializzazione e concorrere così al perseguimento degli obiettivi del Programma triennale regionale della pesca e dell'acquacoltura ligure.

Tra le principali problematiche si evidenziano:

per il settore pesca:

- a) conservazione e valutazione della consistenza delle risorse alieutiche e gestione dello sforzo di pesca,
- b) incremento del reddito attraverso trasformazione e valorizzazione dei prodotti ittici,
- c) competitività delle imprese e organizzazione della filiera,

per il settore acquacoltura:

- a) valutazione dell'impatto ambientale degli impianti di maricoltura,
- b) miglioramento della qualità dei prodotti di allevamento,
- c) valorizzazione commerciale dei prodotti dell'acquacoltura sostenibile.

L'affrontare queste problematiche consente di aumentare la competitività e l'efficienza della pesca e dell'acquacoltura regionale. Particolare attenzione, inoltre, va riservata ad interventi mirati a qualificare e valorizzare le produzioni, soprattutto a livello di filiera.

Ciò premesso, i **programmi di assistenza tecnica vengono redatti per una pluralità di azioni** riconducibili ai cosiddetti "servizi orizzontali ordinari", "servizi orizzontali di particolare rilevanza", "servizi personalizzati" descritti all'articolo 13.

Sulla base di quanto esposto, pertanto, i **programmi di assistenza tecnica** devono contribuire, in armonia con gli obiettivi fissati dalla Politica Comune della Pesca, a sviluppare, salvaguardare e valorizzare l'economia ittica e la tutela delle risorse del mare in un contesto di pesca responsabile ed ecosostenibile.

Art. 3

Soggetti attuatori dei programmi e requisiti per l'ammissibilità

Ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b) della L.r. 50/09, i soggetti attuatori dei programmi di Assistenza Tecnica sono "*le associazioni delle imprese e delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura presenti sul territorio della Regione Liguria, se organizzate con proprie strutture, maggiormente rappresentative a livello territoriale, aderenti ad associazioni nazionali riconosciute*".

A tal fine, le associazioni delle imprese e delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, in forma singola o associata, che intendono richiedere il contributo regionale per la realizzazione di Programmi di Assistenza Tecnica devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

1) **rappresentatività a livello territoriale:**

La rappresentatività a livello territoriale viene valutata **sulla base della flotta e delle imprese di acquacoltura rappresentate da ciascuna Associazione.**

In particolare

- nel caso di Associazioni singole: le imprese di pesca ed acquacoltura iscritte devono rappresentare un numero di imbarcazioni da pesca e/o impianti di acquacoltura pari ad almeno il **10%** della somma **delle barche da pesca** facenti parte della flotta ligure e **degli impianti di acquacoltura** presenti sul territorio regionale;
- nel caso di raggruppamenti di associazioni (c.d. Associazioni di II livello): gli iscritti complessivi devono rappresentare almeno il **30%** della somma **delle barche da pesca** facenti parte della flotta ligure e **degli impianti di acquacoltura** presenti sul territorio regionale.

I requisiti sopraesposti si riferiscono ai dati rilevabili dalla domanda e desumibili dagli elenchi previsti al primo paragrafo del successivo punto 6.1.1 del presente documento.

2) **adesione ad associazioni nazionali riconosciute:**

Le associazioni devono presentare apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, di aderire o far parte di **associazione nazionale riconosciuta**; sarà facoltà della Regione chiedere ulteriori informazioni in merito al riconoscimento giuridico specifico.

In caso di associazioni che presentano richiesta di contributo in forma associata, il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti che fanno parte del raggruppamento.

Art. 4 Intensità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto pubblico per la realizzazione dei programmi di assistenza tecnica di cui al presente documento, conformemente a quanto previsto all'Allegato II del Reg. CE n. 1198/2006, è la seguente:

- a) **fino al 100%** (gruppo 1 – azioni realizzate dagli operatori del settore senza partecipazione finanziaria di beneficiari privati), quando le azioni previste sono di interesse collettivo e il beneficiario è collettivo;
- b) **fino al 40%** (gruppo 3 - azioni realizzate da operatori del settore con partecipazione finanziaria di beneficiari privati), quando le azioni previste sono di interesse individuale, aventi un unico destinatario.

Art. 5 Beneficiari dei programmi

Tutti i **servizi** (e/o le attività), previsti dai Programmi di Assistenza Tecnica, per i quali le Associazioni di categoria interessate riceveranno i contributi, **saranno prestati a tutte le imprese di pesca ed acquacoltura, anche non socie.**

Al riguardo, i servizi previsti dai Programmi dovranno essere rivolti principalmente a:

- imprese di pesca, in forma singola o associata;
- imprese di acquacoltura.

TITOLO II – CRITERI DI VALUTAZIONE
PER L'APPROVAZIONE INIZIALE DEI PROGRAMMI, L'AVVIO DEI LAVORI
E LA CHIUSURA FINALE

Art. 6
Criteria per l'approvazione iniziale

6.1 Elaborazione di Programmi e modalità di presentazione delle domande

I programmi devono prevedere, obbligatoriamente la presenza di un Centro di assistenza con le caratteristiche previste dal successivo art. 12.

Il contenuto dei programmi di Assistenza tecnica deve essere adeguatamente pubblicizzato presso tutti gli operatori del settore, anche non associati, mediante idonee azioni pubblicitarie (manifesti, avvisi, etc.).

Il contenuto dei programmi di Assistenza tecnica finanziati verrà pubblicato sul sito www.agriligurianet.it e comunicato ai potenziali beneficiari attraverso la newsletter Agriligurianews.

I Soggetti attuatori sono tenuti ad elaborare i **programmi**, da allegarsi alla domanda redatta sull'apposito **modello 1**, ed alla compilazione della scheda progettuale e finanziaria (modello **1A e 2**), nel rispetto degli elementi sotto dettagliati:

6.1.1 Contenuto:

- a) elenco delle imprese associate, aggiornato alla data di presentazione della domanda (tabelle al punto 1. del modello 1A):
 - per le imprese individuali: nominativo ed indirizzo, elenco delle imbarcazioni in esercizio, IT code imbarcazione;
 - per le cooperative di pesca: nominativo ed indirizzo, codice/matricola di adesione all'associazione, elenco dei soci, elenco delle imbarcazioni in armamento, IT code imbarcazioni;
 - per le società: nominativo ed indirizzo, elenco dei soci, elenco delle imbarcazioni in armamento. IT code imbarcazioni;.
- b) la veridicità delle dichiarazioni relative alle imprese associate potrà essere oggetto di verifiche a campione. analisi dei **punti di forza e di debolezza** del comparto, in relazione ai quali individuare gli **obiettivi da raggiungere** attraverso le azioni previste dal programma, i **risultati pratici** e gli **effetti di ricaduta** previsti nonché i relativi **indicatori di risultato** (modello 1A, punto 2);
- c) descrizione dettagliata dell'attività prevista, con indicazione dei servizi orizzontali ordinari e di particolare rilevanza e dei servizi personalizzati, come definiti al successivo art. 13 e degli obiettivi che si intendono conseguire (modello 1A, punto 3) ;
- d) cronoprogramma delle attività (modello 1A, punto 4);
- e) responsabile tecnico, amministrativo e contabile del programma (modello 1A, punto 5);
- f) personale tecnico coinvolto e le mansioni da esso svolte (modello 1A, punto 5);;
- g) struttura dei "centri di Assistenza Tecnica": caratteristiche logistiche di cui all'articolo 11, eventuali consulenti o strutture specialistiche esterne (modello 1A, punto 3.10);
- h) mezzi di diffusione delle attività e dei risultati (bollettini, pieghevoli, siti Internet, mail, etc.) (modello 1A, punto 2);
- i) preventivo di spesa dettagliato del programma (modello 2 scheda finanziaria)

6.1.2 Requisiti di ammissibilità:

I Programmi, per essere considerati ammissibili, devono:

1. indicare i **punti di forza e di debolezza** del comparto ligure, nonché gli orientamenti contenuti nel vigente programma triennale regionale del settore della pesca e dell'acquacoltura, sulla base dei quali sono state individuate le iniziative da finanziare;
2. esprimere con chiarezza e concretezza gli **obiettivi** che si intendono conseguire, **l'approccio metodologico** che si intende adottare nonché la **tempistica** e gli **indicatori di risultato** per la valutazione dell'efficacia degli interventi proposti.

In particolare **per studi, ricerche, progetti pilota e dimostrativi**, devono essere indicati:

- a. obiettivo;
 - b. motivazione, opportunità, punti di forza, punti di debolezza dell'iniziativa;
 - c. piano di lavoro (macroattività in cui si articola l'iniziativa);
 - d. dettaglio delle macroattività;
 - e. cronoprogramma;
 - f. output (prodotti) dell'iniziativa, generali e specifici;
 - g. indicatori di risultato;
3. indicare l'elenco dettagliato delle tipologie di servizi orizzontali (ordinari e di particolare rilevanza) e di servizi personalizzati offerti;
 4. garantire la presenza di almeno un "**Centro di assistenza tecnica**" con le caratteristiche indicate all'articolo 12 (localizzazione, orari di apertura al pubblico, personale implicato e relativi curricula, ecc.);
 5. **assicurare idonee azioni pubblicitarie (manifesti, avvisi, etc.) delle iniziative previste dal Programma stesso;**
 6. contenere il **preventivo dettagliato delle spese** relative alle diverse attività previste dal programma.

La mancanza totale anche solo di uno dei requisiti di ammissibilità sopra indicati comporta l'esclusione della domanda.

6.1.3 Tempi e modalità di presentazione delle domande:

Le domande di contributo, **a firma del legale rappresentante dell'Associazione**, vanno redatte su apposito modello (modello 1 allegato), corredate dei Programmi elaborati come indicato ai precedenti punti 6.1.1 e 6.1.2 sulla base di quanto previsto agli artt. 12 e 13 (mod. 1.A e 2, allegati) e dalla dichiarazione di cui all'art. 3, punto 2 (aderire /far parte di Associazioni Nazionali riconosciuta), devono essere inviate a:

Regione Liguria
Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
Settore Politiche agricole e della pesca
Via Fieschi, 15
16121 GENOVA

Le **domande in originale, in busta chiusa riportante la seguente dicitura**

L.R. 50/2009 – ASSISTENZA TECNICA PESCA 2013

possono essere:

- spedite **a mezzo raccomandata A/R**;
- **presentate all'Ufficio Protocollo** Generale della Regione Liguria (via Fieschi 15 – Genova);
- **inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata** della Regione Liguria: protocollo@pec.regione.liguria.it, in formato PDF/A (ottenuto per scansione della documentazione cartacea originale con firma autografa). L'oggetto della PEC deve

riportare la dicitura "L.R. 50/2009 – ASSISTENZA TECNICA PESCA 2013" seguita, in caso di invii multipli, dalla dicitura "1°/2°/3°/n° invio".

I documenti a corredo della domanda, in originale o copia conforme, devono essere aggiornati e in corso di validità alla data di presentazione della domanda stessa.

Le domande possono essere presentate **a partire dalle ore 9.00 del nono giorno successivo alla pubblicazione del presente documento sul BURL e non oltre le ore 16,00 del ventinovesimo giorno**; a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante o la data di invio della PEC.

Le domande presentate dopo il predetto termine non saranno accettate. Ogni busta può contenere non più di una istanza e relativo programma.

6.2 Istruttoria

L'istruttoria delle domande di finanziamento dei Programmi di Assistenza tecnica è effettuata dal Settore Politiche agricole e della Pesca e si svolge attraverso le seguenti fasi:

- a) verifica del possesso, da parte dell'Associazione che presenta la domanda, dei requisiti di riconoscimento e rappresentatività di cui all'art.3;
- b) verifica della conformità con quanto indicato nell'articolo 6, punti 6.1.1. e 6.1.2 del presente documento (requisiti di ammissibilità e contenuto dei Programmi);
- c) verifica dell'ammissibilità economica e definizione della spesa complessiva ammessa e del contributo erogabile,
- d) valutazione di conformità agli orientamenti contenuti nel programma triennale regionale di cui all'art. 4 della l.r. 50/09.

6.3 Approvazione dei programmi e modalità di erogazione del contributo

I programmi sono approvati con Decreto del Dirigente del Settore Politiche agricole e della Pesca.

All'avvio del programma, previa presentazione di apposita garanzia fidejussoria per un importo pari al 110% della spesa anticipata, viene liquidato un acconto pari al 90% del contributo concesso. *A conferma della validità della polizza fideiussoria, verrà chiesta esplicita conferma della garanzia alla Direzione generale dell'ente/istituto che ha rilasciato la fidejussione.*

Il restante importo è liquidato a stati di avanzamenti lavori e/o a conclusione delle attività previste dal Programma, ad avvenuta verifica dell'attività svolta e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il procedimento si conclude entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. La richiesta di eventuali chiarimenti o documentazione integrativa sospende i termini di istruttoria di cui sopra. Le suddette integrazioni devono essere fornite entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la non ammissibilità della domanda.

Art. 7

Criteria per l'avvio e lo svolgimento delle attività del Programma

Successivamente all'approvazione dei programmi con Decreto del Dirigente del Settore Politiche agricole e della Pesca e entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto, i soggetti attuatori devono presentare apposita **dichiarazione di inizio attività**.

Entro i 15 giorni successivi allo scadere di ciascun **trimestre** del Programma, il Soggetto attuatore presenta alla Regione una **relazione sullo stato di avanzamento** delle attività con particolare riferimento al **grado di raggiungimento degli obiettivi** prefissati, con evidenza degli **elementi di criticità** che possono influenzare negativamente il compimento delle azioni previste dal programma ed eventuale **proposta di rimodulazione** degli obiettivi e dei relativi indicatori. La rimodulazione deve essere concordata con il Settore Politiche agricole e della Pesca

Art. 8

Criteria per la chiusura finale

Entro e non oltre 30 giorni dal termine del programma, i Soggetti attuatori devono presentare la seguente documentazione:

- a) **comunicazione di fine lavori e richiesta di verifica tecnico amministrativa e contabile;**
- b) **relazione conclusiva**, che evidenzia, tra l'altro, gli **obiettivi raggiunti** e il valore dei relativi **indicatori**, le **criticità riscontrate** e le **azioni correttive** ovvero le rimodulazioni introdotte in corso di programma. La relazione conclusiva deve altresì contenere l'analisi comparata del settore a seguito della realizzazione dei Programmi, con evidenza dei punti di forza e debolezza e il trend evolutivo dei fenomeni, delle problematiche e delle eccellenze e il **numero degli operatori che hanno beneficiato dei diversi programmi** e copia del registro delle visite allo sportello previsto al punto c) dell'art. 12;
- c) **rendiconto finanziario dettagliato e riepilogativo, come da modello 3, corredato dei giustificativi di spesa** (es.: contratti di collaborazione del personale coinvolto, autocertificazioni relative al costo orario del personale dipendente, lettere d'incarico relative alle collaborazioni esterne per la prestazione dei servizi orizzontali di cui all'art. 13, lett.A, punto 3, etc..)

Riepilogo cronologico dei principali adempimenti

	Attività	Tempistica	Soggetti
1	Termini presentazione domande	A partire dal 9° fino al 29° giorno successivi alla pubblicazione sul BURL del presente provvedimento.	Associazioni di categoria in forma singola o associata.
2	Istruttoria Programmi	Entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.	Settore Politiche agricole e della Pesca
3	Approvazione Programmi, assunzione relativi impegni di spesa	Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda	Settore Politiche agricole e della Pesca
4	Dichiarazione inizio attività ed eventuale presentazione della garanzia fidejussoria		Associazioni di categoria in forma singola o associata. (Soggetti attuatori)
6	Relazione sullo stato di	Entro i 15 gg successivi allo scadere	Associazioni di categoria in

	avanzamento delle attività	di ogni trimestre di attività	forma singola o associata. (Soggetti attuatori)
7	Presentazione dei rendiconti, giustificativi di spesa, relazione tecnica dei risultati di programma e richiesta di liquidazione.	entro il 28/02/2014	Associazioni di categoria in forma singola o associata. (soggetti attuatori)
9	Verifica dei rendiconti	Entro 30 giorni dalla richiesta di verifica tecnico amministrativa e contabile	Settore Politiche agricole e della Pesca

TITOLO III - MODALITÀ DI CONTROLLO E DI VERIFICA DEI PROGRAMMI

Art. 9

Strutture coinvolte e sistema di controllo

Promozione e coordinamento

Il soggetto promotore e coordinatore dei programmi di Assistenza Tecnica di cui al presente documento è la Regione Liguria, che si avvale, a tal fine, del Dipartimento agricoltura, sport, turismo e cultura - Settore Politiche agricole e della Pesca.

Responsabilità e Gestione

La responsabilità e la gestione dei Programmi sono affidate ai soggetti attuatori di programmi, ovverosia alle Associazioni delle imprese e delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura liguri di cui al precedente art. 3, le quali **devono individuare** al loro interno:

- un **Coordinatore del programma**, il responsabile dell'Associazione o, in caso di raggruppamento, dell'Associazione capofila;
- un **Responsabile Tecnico, Amministrativo e Contabile del Programma**, nominato dal Coordinatore

Sistema di verifica e controllo

L'attuazione dei programmi sarà svolta sotto il controllo diretto della Regione Liguria attraverso verifiche tecniche ed amministrative in itinere e la verifica tecnico amministrativa e contabile finale.

Il soggetto responsabile delle funzioni di verifica e controllo - amministrativo-contabile e tecnico - è il Settore Politiche agricole e della Pesca.

Art. 10

Modalità di verifica dell'andamento dei programmi

Le verifiche dei programmi vengono effettuate **ex ante** (prima dell'approvazione dei programmi), **in itinere** ed **ex post** (a conclusione dei programmi).

10.1 – Valutazione ex ante

La valutazione **ex ante** è finalizzata alla verifica che la domanda di contributo e i documenti a corredo possiedano i requisiti di ammissibilità indicati all'articolo 6 del presente documento.

In particolare, la valutazione ex ante viene condotta:

- sulla completezza dei contenuti di programmi,
- sul possesso dei requisiti di ammissibilità di programmi, in particolare sulla rispondenza delle azioni proposte con gli obiettivi regionali,
- sulla tipologia e la tempistica delle azioni previste.

10.2 – Valutazione in itinere

Viene condotta nei seguenti momenti:

1. all'atto della presentazione delle **relazioni trimestrali**,
2. in caso di proposta di **variante** da parte del soggetto attuatore.

1. le **relazioni trimestrali** consentono di valutare lo stato di avanzamento delle attività con particolare riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, con evidenza degli elementi di criticità che possono influenzare negativamente il compimento delle azioni previste dal programma ed eventuale proposta di rimodulazione degli obiettivi e dei relativi indicatori. La rimodulazione deve essere concordata con il Settore Politiche agricole e della Pesca

2. le **varianti** sono richieste alla Regione, che le valuta condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del programma approvato, nonché al mantenimento dei requisiti di ammissibilità.

L'eventuale maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del programma originario.

L'esecuzione di varianti non preventivamente approvate da parte della Regione, accertata in sede di verifica potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse, in particolare se non rispettano i requisiti precedentemente indicati e, di conseguenza, la revoca o la proporzionale riduzione del contributo concesso.

10.3 – valutazione ex post

Viene condotta al termine del programma; è effettuata sulla base della relazione finale ed è finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

TITOLO IV - CRITERI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLA PESCA MARITTIMA PER LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA

Art. 11

Criteri e modalità di concessione dei contributi

Per l'anno 2013, le domande ritenute ammissibili, verranno finanziate proporzionalmente al rappresentatività dell'Associazione che ha presentato l'istanza.

L'entità del finanziamento verrà quindi calcolata come segue:

$$C_n = C * n_n / N$$

dove

C_n = finanziamento destinato alla specifica Associazione regionale

C = totale risorse finanziarie disponibili

n_n = numero di imbarcazioni ed impianti di acquacoltura rappresentati dalla specifica Associazione regionale

N = numero totale di imbarcazioni ed impianti di acquacoltura rappresentati dalle Associazioni regionali ammissibili a finanziamento ai sensi dell'art. 3 .

Al fine della ripartizione delle risorse, le imbarcazioni e/o impianti di acquacoltura rappresentati da più di un'Associazione regionale, contribuiscono al calcolo del fattore n_n per 1/2, 1/3, 1/x.... a seconda che siano rappresentati da 2, 3, x Associazioni.

Il finanziamento, come sopra individuato, non potrà superare il totale delle spese di Programma ritenute ammissibili. Eventuali eccedenze risultanti verranno ridistribuite tra gli altri Programmi con le medesime modalità.

Nel caso in cui il finanziamento assegnato con il criterio sopra indicato fosse insufficiente alla realizzazione del Programma, l'Associazione potrà presentare una rimodulazione dello stesso. Le proposte di rimodulazione dovranno essere preventivamente approvate dal Settore Politiche agricole e della pesca.

In particolare, qualora la cifra assegnata non fosse sufficiente a garantire l'attività del "Centro di Assistenza" per i periodi previsti all'art. 12, per accedere al finanziamento l'Associazione dovrà garantire la copertura dei restanti costi, necessari ad assicurare l'attività del "Centro di Assistenza" per i periodi previsti all'art. 12.

Se, in fase di assestamento del bilancio regionale, si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse economiche, le stesse saranno ripartite, con il criterio sopraindicato, tra le Associazioni i cui programmi sono stati ritenuti ammissibili, fino alla concorrenza dei costi dei Programmi presentati e non finanziati per mancanza di risorse, con il criterio proporzionale sopra esposto.

TITOLO V – ORIENTAMENTI CONTENUTI NEI PROGRAMMI TRIENNALI REGIONALI IN MERITO AI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA

Art. 12

Modalità di funzionamento dei Centri di Assistenza Tecnica

a) finalità

Al fine di attuare i programmi di assistenza tecnica nel settore della pesca e dell'acquacoltura marittima le Associazioni di categoria istituiscono in seno alla propria struttura istituzionale una Unità Operativa denominata "Centro di assistenza tecnica" .

Come previsto dall'art.9, il responsabile regionale dell'Associazione (o dell'Associazione capofila in caso di programmi presentati da raggruppamenti di Associazioni), assume l'incarico di Coordinatore. Per lo svolgimento di tale funzione, con i fondi destinati al finanziamento dei Programmi può essere erogato al Coordinatore un compenso fino al 10% del costo del programma approvato e comunque fino all'importo massimo di € 10.000,00.

Il Coordinatore nomina un Responsabile – Tecnico Amministrativo e contabile, scelto fra i collaboratori indicati nel programma, con l'incarico di curare l'attuazione delle iniziative inserite nel programma medesimo.

Il Responsabile, si rapporta per ogni esigenza con il Coordinatore e con il Settore Politiche agricole e della Pesca della Regione, che a tale scopo individua un Responsabile del procedimento.

b) ambito operativo – pubblicità e diffusione degli interventi

L'ambito operativo dei Centri di assistenza tecnica è il territorio della Liguria.

I Soggetti attuatori, responsabili e gestori, dovranno porre in evidenza, nelle fasi di organizzazione ed effettuazione delle iniziative previste dai programmi di Assistenza tecnica, **che le stesse sono attuate sotto il patrocinio e con il finanziamento della Regione Liguria – Assessorato Agricoltura, Floricoltura, Pesca ed Acquacoltura, Agroalimentari Settore Politiche Agricole e della Pesca.**

c) tipologia dei servizi di assistenza tecnica offerti

L'Assistenza Tecnica attuata dalle Associazioni di categoria prevede due distinte tipologie di servizi cui viene attribuito un diverso tasso di aiuto:

servizi di assistenza tecnica generalizzata alle imprese, cosiddetti ***“servizi orizzontali”***: sono servizi di interesse generale e collettivo, diffusi tramite azioni pubbliche e non destinati ad un utente particolare: ***In questo caso, come previsto all'art. 4, il tasso di aiuto applicato è pari al 100%***;

servizi di assistenza tecnica personalizzata, cosiddetti ***“servizi personalizzati”***: sono servizi forniti ad un determinato utente su domanda di quest'ultimo. ***Per questo tipo di attività di interesse individuale, come previsto all'art. 4, si applica il tasso di aiuto fino al 40%*** della spesa ammessa. ***requisiti dei Centri di Assistenza Tecnica***

I Centri di Assistenza Tecnica devono presentare i seguenti requisiti:

- essere ubicati sul territorio regionale,
- essere segnalati al pubblico mediante un logo identificativo riportante la seguente dicitura:

**“REGIONE LIGURIA
Assessorato Agricoltura, Floricoltura, Pesca ed Acquacoltura
CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA PESCA
Finanziato ai sensi della l.r. n. 50/2009”**

- essere situati in una postazione idonea all'attesa e ricevimento del pubblico ed essere forniti di strumentazioni informatiche e di telecomunicazione tali da poter ricevere, in automatico, la richiesta di informazioni anche al di fuori dell'orario di ricevimento
- garantire la presenza di personale tecnico qualificato secondo specifici orari/calendari, che devono essere resi noti al pubblico. Ogni Centro deve garantire l'apertura al pubblico almeno **tre giorni alla settimana** per un numero di **ore giornaliero non inferiore a tre**. La qualificazione del personale dovrà essere comprovata da un **curriculum** che evidenzia l'esperienza in attività divulgative/informative nonché di conoscenze informatiche e capacità di consultare banche-dati ed operare in Internet;
- svolgere attività in conformità a quanto previsto nel presente documento;
- essere organizzati in modo da poter effettuare eventuali attività *“itineranti”*, intese come momenti di comunicazione occasionale in concomitanza di fiere, manifestazioni ed eventi di particolare rilevanza locale, nonché in particolari località non dotate di Centri di Assistenza Tecnica stabili e in aree lungo percorsi stradali di rilevanza turistica. Anche nel corso dello svolgimento dell'attività itinerante deve essere esposto il logo identificativo e le attività devono essere svolte da personale qualificato. I dettagli relativi al luogo e/o il percorso dove viene organizzato il Centro Itinerante nonché la durata di apertura al pubblico del Centro (date e orari) devono essere comunicati

preventivamente alla Regione Liguria – Settore Politiche agricole e della Pesca. Il preavviso deve essere dato con almeno sette giorni di anticipo;

- essere dotati di un **registro** sul quale riportare, previa sottoscrizione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.LGS 196/2003, oltre ai dati anagrafici e recapiti telefonici, fax, ed e-mail dei fruitori del servizio, le tematiche oggetto di assistenza tecnica.

Con il presente bando si intende garantire agli operatori della pesca l'assistenza tecnica mediante i centri di assistenza tecnica e gli sportelli informativi, fino al 31 dicembre 2013

Art. 13

Tipologia dei servizi di assistenza tecnica

1) *Servizi orizzontali ordinari*

Sono i servizi di interesse generale, diffusi tramite azioni pubbliche e non destinati ad un utente particolare.

Si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo di servizi orizzontali ammissibili:

- **bollettini di informazione:** articoli giornalistici, manuali tecnici, opuscoli e brochure informativi di interesse generale per gli addetti al settore ittico – deve esserne garantita la massima fruibilità e diffusione presso tutti gli operatori interessati, anche non affiliati all'Associazione. Su tutto il materiale deve essere evidenziato che lo stesso è stato predisposto e distribuito con il patrocinio ed il finanziamento della Regione Liguria;
- **conferenze e convegni:** iniziative della durata massima di una giornata, con vasta partecipazione di pubblico - deve esserne garantita la massima fruibilità e diffusione presso tutti gli operatori interessati, anche non affiliati all'Associazione. Su tutto il materiale relativo alle iniziative deve essere evidenziato che le stesse sono state organizzate con il patrocinio ed il finanziamento della Regione Liguria;
- **seminari di studi e di divulgazione, iniziative formative:** iniziative di studio, approfondimento e divulgazione delle tematiche settoriali della durata massima di tre giorni, con limitata partecipazione di operatori del settore (max 30 operatori) - deve esserne garantita la massima fruibilità e diffusione presso tutti gli operatori interessati, anche non affiliati all'Associazione. Su tutto il materiale relativo alle iniziative deve essere evidenziato che le stesse sono state organizzate con il patrocinio ed il finanziamento della Regione Liguria;
- **studi, ricerche e progetti pilota o dimostrativi:** iniziative ammissibili purché siano strettamente legate alle finalità del programma e i risultati siano largamente diffusi presso gli operatori interessati
- **assistenza generalizzata alle marinerie:** trattasi di iniziative per la risoluzione dei conflitti fra i vari mestieri di pesca, per l'attuazione e la divulgazione di indirizzi programmatici e normative regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali, per la divulgazione dei principi riguardanti la pesca responsabile; sono intesi anche specifici progetti di settore, per l'attuazione di norme, disposizioni e direttive delle Autorità regionali, nazionali e comunitarie, assistenza tecnica e scientifica alle marinerie colpite da eventi calamitosi, ivi compresi gli studi necessari a definire le cause di detti eventi, il loro impatto sulle attività di pesca e di allevamento presenti nelle aree interessate e le azioni da intraprendere per il loro superamento;
- **assistenza alle marinerie per la divulgazione delle pratiche miranti alla riduzione dello sforzo di pesca** e, secondo le indicazioni della FAO, alla pesca responsabile;

- **creazione di un sito Internet:** progettazione, collegamento alla rete Internet e gestione del sito necessario all'esecuzione dei servizi.

2) Servizi orizzontali di particolare rilevanza

Progetti pilota a favore del settore della pesca e l'acquacoltura. Si tratta di **progetti finalizzati**:

- **alla elaborazione dei piani di gestione delle zone di pesca**
- **alla creazione di nuove forme di organizzazione delle imprese di pesca e acquacoltura** volte a garantire la concentrazione dell'offerta e dirette al riconoscimento delle imprese stesse da parte dell'Unione Europea (consorzi di gestione della piccola pesca, organizzazioni di produttori).

Rientrano tra le azioni finalizzate alla realizzazione di tali progetti pilota, le seguenti iniziative:

- **indagini, studi, ricerche ed azioni pilota per l'elaborazione di piani di gestione delle zone di pesca, in linea con le priorità indicate dal Piano triennale regionale:** le azioni devono coinvolgere indistintamente operatori interessati per tipologia e/o zona di pesca, affiliati e non affiliati all'Associazione che le realizza. I risultati devono essere diffusi a tutti gli operatori interessati per tipologia e/o zona di pesca
- **formazione di personale tecnico ad alta specializzazione** in grado di fornire assistenza finalizzata all'elaborazione dei piani di gestione e ad incentivare la costituzione ed agevolare il funzionamento delle forme organizzative delle imprese di cui sopra, ai sensi dell'art. 37 del Reg. (CE) n. 1198/2006
- **studi per la realizzazione di progetti di filiera.**
- **accesso alla formazione (sia del personale tecnico, sia degli operatori del settore),** finalizzata alle seguenti attività:
 1. gestione e controllo delle zone di pesca,
 2. gestione dello sforzo di pesca,
 3. uso di attrezzi selettivi,
 4. misure tecniche di conservazione delle risorse ai fini dell'approntamento di piani di gestione integrata delle zone costiere,
 5. formazione nell'acquacoltura, con particolare attenzione agli aspetti tecnologico, igienico-sanitario ed ambientale,
 6. diffusione di informazioni a carattere tecnico e commerciale,
 7. strategie per la creazione di valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, per il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato;
- **individuazione sul territorio** delle imprese di pesca e/o acquacoltura in possesso dei requisiti idonei alla costituzione di O.P., consorzi piccola pesca, ecc.;
- **avvio delle procedure** per il riconoscimento delle forme di organizzazione delle imprese di cui sopra;
- **studi e iniziative per la qualificazione e valorizzazione dei prodotti regionali della pesca** (marchi di qualità, DOP, IGP);
- **viaggi-studio** finalizzati al miglioramento delle conoscenze necessarie alla costituzione di vivai di imprese del settore e/o poli di centralizzazione della pesca e dell'acquacoltura;

3) Servizi personalizzati

Sono i servizi forniti ad un determinato utente su domanda di quest'ultimo. All'utente potrà essere richiesto il pagamento del servizio reso.

Si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo di esempi di servizi personalizzati ammissibili:

- **trasferimento di tecnologie** ed assistenza tecnico-produttiva alla singola impresa, cooperativa e consorzio;
- **assistenza** in materia di gestione, di organizzazione e di marketing delle imprese;
- **redazione di progetti** produttivi, infrastrutturali ed ambientali;
- **assistenza e consulenza amministrativa**, fiscale, contabile e di accesso al mercato dei capitali;
- **consulenza e assistenza tecnica** all'organizzazione di attività **fieristiche** ed espositive: il servizio comprende la progettazione e la realizzazione di attività fieristiche in genere, quali ad esempio la partecipazione di imprese a manifestazioni fieristiche, specializzate e non, a livello europeo, nazionale e regionale;
- **consulenza e assistenza tecnica** all'organizzazione di **convegni e meeting** al fine di analizzare l'andamento produttivo della singola impresa e la definizione di proposte per apportare innovazioni e rendere competitiva l'impresa stessa;
- **consulenza e assistenza tecnica** per la progettazione e l'elaborazione di **notiziari e bollettini** informativi ad uso interno, finalizzati alla diffusione di informazioni relative alle attività del richiedente presso i propri soci.

TITOLO V – DISPOSIZIONI PER LA RENDICONTAZIONE

Art. 14 Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese relative all'apertura dei Centri di Assistenza tecnica sostenute a partire dal 1 gennaio 2013, per un costo massimo annuo pari a 12.000 €, comprensivo di spese di personale, di gestione delle strutture.

Le spese relative ad altre tipologie di attività/servizi sono ammissibili solo se sostenute dopo la data di presentazione della domanda

A. Servizi orizzontali ordinari e di particolare rilevanza –

Il finanziamento è un contributo in conto capitale pari al 100% delle spese; tutte le spese sotto indicate devono essere congrue e proporzionali all'entità dell'iniziativa.

Per quanto non indicato occorre una specifica approvazione preventiva.

Tutte le spese devono essere giustificate e rendicontate a consuntivo entro il termine indicato all'art. 8, con apposita e idonea documentazione fiscale da allegare al modello 3 opportunamente compilato e sottoscritto.

A) Elenco spese ammissibili:

- SPESE DI GESTIONE DELLE STRUTTURE:

Affitto – telefono – collegamento Internet – energia elettrica – riscaldamento – pulizie – cancelleria e altro direttamente connesso all'esecuzione del programma. Tali spese non potranno comunque essere superiori al 12% del costo totale di realizzazione del programma;

- ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO:

Acquisto postazione completa computer – postazione completa ufficio – fotocopiatrice – fax e altro direttamente connesso all'esecuzione del programma. Tali spese non potranno comunque essere superiori al 12% del costo totale di realizzazione del programma;

- REALIZZAZIONE SEMINARI INFORMATIVI E DI DIVULGAZIONE:

Affitto sala – affitto attrezzature audiovisive – piccolo ristoro – materiale allestimento – materiale stampato e di consumo e altro direttamente connesso all'esecuzione del programma.

- STAMPA DI BOLLETTINI INFORMATIVI:

Elaborazione grafica e stampa di opuscoli e brochure informativi di interesse generale per gli addetti al settore.

- SPESE PER TRASFERTE E SPOSTAMENTI:

Costi per il coordinamento delle attività di centri e comunque direttamente connessi all'esecuzione del programma.

- COSTI FINANZIARI:

Conti correnti dedicati – polizze fidejussorie per anticipazione contributo e altro direttamente connesso all'esecuzione del programma.

- SPESE PER IL PERSONALE:

I costi del personale proprio in proporzione all'impegno temporale dedicato dal medesimo alla progettazione, rendicontazione e all'esecuzione del programma o costi sostenuti per specifiche collaborazioni con soggetti terzi finalizzate all'esecuzione del programma.

- SPESE PER COLLABORAZIONI:

Costi per l'acquisizione di consulenze specialistiche strettamente necessarie per l'erogazione dei servizi.

- SPESE PER IL COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA:

Per lo svolgimento della funzione di Coordinatore del Programma, come previsto al precedente art.12, lett. a), può essere erogato un compenso fino al 10% del costo del programma approvato e comunque fino all'importo massimo di € 10.000,00.

In caso di acquisto/noleggio di macchinari e attrezzature per importi superiori ai 500 €:

- *almeno 2 preventivi (originale o copia conforme) tra i quali va evidenziato quello prescelto*

oppure

- *almeno un preventivo (originale o copia conforme) corredato da una dichiarazione con le motivazioni a causa delle quali non è risultato possibile trasmettere i due preventivi richiesti (ad esempio carenza di ditte fornitrici, caratteristiche particolari dell'attrezzatura da acquistare o dei lavori da eseguire etc);*

Nel caso in cui siano presentati 2 preventivi, l'amministrazione procederà secondo i seguenti criteri:

- 1) *l'attuatore del programma sceglie l'offerta più economica: non è necessario fornire ulteriori spiegazioni e documenti;*

- 2) *l'attuatore del programma non sceglie l'offerta più economica e non fornisce le motivazioni della sua scelta o le motivazioni della sua scelta non risultano valide o sufficienti: si considera come spesa ammissibile il costo dell'offerta più economica, anche se il beneficiario acquista un bene più costoso;*
- 3) *l'attuatore del programma non sceglie l'offerta più economica ma fornisce una relazione tecnico/economica, sintetica ma completa, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, con la quale si forniscono valide e sufficienti motivazioni della scelta: in questo caso può essere considerata ammissibile la spesa relativa al preventivo scelto dal beneficiario.*

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche.

2. Elenco spese non ammissibili

Ai fini dell'espletamento dei servizi orizzontali, sono considerate non ammissibili le seguenti spese:

- imprevisti;
- imposte e tasse;
- contratti di collaborazione professionale con esperti non dipendenti dall'Organismo gestionale che prevedono un sistema di remunerazione diverso dalla remunerazione per singola prestazione;

3. Modalità di pagamento delle prestazioni svolte da professionisti ed esperti esterni al Soggetto responsabile e gestore

Qualora sia delegata all'esterno la realizzazione di alcuni servizi orizzontali, sono ammissibili le spese riguardanti le prestazioni professionali *ad hoc* di esperti indipendenti dal Soggetto responsabile e gestore (persone fisiche, società, studi ed uffici di assistenza e consulenza alle imprese). Le spese devono essere pagate esclusivamente dopo la presentazione delle fatture o di documenti equipollenti relativi alle attività svolte.

E' compito del Soggetto responsabile e gestore acquisire e valutare i requisiti di affidabilità tecnica e professionale dei soggetti incaricati.

4. Modalità di pagamento delle prestazioni svolte dal personale proprio del Soggetto responsabile e gestore

Per la prestazione di servizi orizzontali, viene considerato personale proprio del Soggetto responsabile e gestore, il personale subordinato (dipendente) assunto dal Soggetto responsabile e gestore con Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed il personale parasubordinato (contratto a progetto, Decreto Legislativo n. 276/2003 e ss.mm.), incaricato dallo stesso con contratto di collaborazione per singola prestazione.

Nel caso in cui la fornitura dei servizi orizzontali comporti prestazioni di personale proprio del centro di Assistenza tecnica, quando questo non è finanziato nel quadro delle spese di gestione del Programma, il costo può essere contabilizzato ai fini del progetto:

- *personale subordinato:*

proporzionalmente allo stipendio lordo erogato rispetto al tempo effettivamente impiegato per le prestazioni di servizi orizzontali;

- *personale parasubordinato:*

in relazione al singolo e specifico incarico assegnato per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per lo stesso periodo, per le prestazioni inerenti le attività dei centri di servizio. Nel caso della assistenza generalizzata alle marinerie, realizzata anche tramite specifici progetti di settore giustificati dall'applicazione di norme pubbliche, dette proroghe possono interessare l'intera durata di intervento di tali norme.

Il Soggetto responsabile e gestore deve predisporre tutta la documentazione, tecnica ed amministrativa, necessaria a comprovare che le prestazioni lavorative siano state effettivamente svolte per il periodo previsto nell'incarico assegnato.

B. Servizi personalizzati

I servizi personalizzati possono essere ammessi alle agevolazioni di cui al presente documento solo se resi direttamente dal Soggetto responsabile e gestore dei Centri di A.T. ovvero da professionisti, esperti, società ed uffici di consulenza alle imprese convenzionati.

Ai fini dell'espletamento dei servizi personalizzati, sono considerate ammissibili al rimborso le spese relative alle attività che si riportano di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Elenco attività ammesse a rimborso:

- **prestazioni di professionisti e collaboratori esterni ai centri di servizi**, compresi quelli a società, studi ed uffici di assistenza e consulenza alle imprese nonché spese per il personale proprio del Soggetto responsabile e gestore;
- **analisi di campo** quali: analisi geologiche ed idrogeologiche, piani quotati, analisi fisico-chimiche delle acque, ecc., qualora necessarie alla definizione di interventi progettuali;
- **consulenza ed assistenza tecnica** alla organizzazione di **convegni e meeting** con esclusione delle spese di organizzazione di tali iniziative;
- **consulenza e assistenza tecnica** per la progettazione e l'elaborazione di **attività editoriali** con esclusione delle spese di redazione/stampa/diffusione dei notiziari/bollettini.

2. Elenco spese non ammissibili

Ai fini dell'espletamento dei servizi personalizzati, sono considerate non ammissibili le seguenti spese:

- imprevisti;
- imposte e tasse;
- l'IVA recuperabile dal beneficiario;
- contratti di collaborazione professionale con esperti non dipendenti dall'Organismo gestionale che prevedano un sistema di remunerazione diverso dalla remunerazione per singola prestazione;

3. Servizi svolti da professionisti ed esperti esterni al Soggetto responsabile e gestore

L'utente stesso potrà richiedere lo svolgimento di un servizio personalizzato ad un professionista od esperto esterno convenzionato (persona fisica, società, studi ed uffici di assistenza e consulenza alle imprese). Il Centro Assistenza Tecnica presenterà all'utente l'elenco dei professionisti ed esperti convenzionati, fra cui questi potrà scegliere liberamente per l'incarico da assegnare. Sarà cura del Centro mettere in contatto l'utente con il professionista prescelto.

L'utente pagherà direttamente il professionista o l'esperto, trasmettendo successivamente la fattura quietanzata al Centro di A.T. che, verificata la congruità della spesa, la rimborserà all'utente medesimo, fino all'importo massimo del 40%. Tale percentuale deve essere sempre la stessa per il medesimo servizio. Qualora l'utente finale sia sottoposto al regime I.V.A. il costo per tale imposta non può essere preso in considerazione per il rimborso.

4. Servizi svolti dal personale proprio del Soggetto responsabile e gestore

Qualora un servizio personalizzato sia fornito direttamente dal singolo Centro di Assistenza Tecnica, i prezzi praticati nei confronti degli utenti finali, sono identici a quelli che questi ultimi pagherebbero a professionisti, esperti, società, studi ed uffici di assistenza e consulenza alle imprese esterni convenzionati con i Centri di Assistenza Tecnica.

L'utente finale paga direttamente il servizio al Soggetto responsabile e gestore, il quale emette fattura a prova dell'avvenuto pagamento. In seguito, il Soggetto responsabile e gestore rimborsa all'utente una percentuale della fattura emessa, comunque non oltre il 40% della stessa. L'utente finale deve, quindi, sostenere almeno il 60% dell'intero costo del servizio personalizzato e tale percentuale deve essere sempre la stessa per il medesimo servizio. In tal senso, la percentuale di rimborso dei servizi svolti dal personale proprio è la medesima di quella applicata in caso di ricorso a professionisti esterni.

Ai fini del rimborso sopra descritto, l'I.V.A. non è considerata quale costo rimborsabile qualora per l'utente finale tale imposta sia recuperabile.

Nel caso in cui la fornitura di servizi personalizzati comporti **prestazioni di personale proprio** del Soggetto responsabile e gestore, quando questo **non è finanziato nel quadro** delle spese di gestione **di cui ai servizi orizzontali**, il costo **può essere** contabilizzato proporzionalmente allo stipendio lordo erogato, considerando il tempo effettivamente impiegato per le prestazioni di servizi personalizzati e comunque entro il limite massimo del prezzo dei servizi personalizzati stabiliti dal Soggetto responsabile e gestore.

Il Soggetto responsabile e gestore deve predisporre tutta la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria a comprovare che le prestazioni lavorative del **suo personale** siano state effettivamente svolte per la durata prevista nell'incarico assegnato. **Se il compenso del personale proprio** del Soggetto responsabile e gestore, impegnato nella fornitura di servizi personalizzati, **è finanziato nel quadro** delle spese di gestione, **di cui ai servizi orizzontali**, questo **non può** essere ammesso a rimborso per detti servizi. Qualora ciò avvenisse, la quota pagata dall'utente finale, per i servizi personalizzati eseguiti direttamente dai centri di assistenza tecnica, deve essere detratta dal totale delle spese sovvenzionabili

Disposizioni generali e finali

I **servizi** offerti dai Centri devono essere **accessibili a tutti** gli operatori ed imprese del settore pesca ed acquacoltura, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno ad una Associazione, gruppo o organismo. **Non è assolutamente richiesta**, in cambio dei servizi prestati, **l'adesione di pescatori e di imprese ad una qualsiasi delle Associazioni beneficiarie** nonché richiedere a questi contributi economici aggiuntivi.

Nell'attuazione del programma il Soggetto responsabile e gestore vigila affinché le prestazioni dei servizi avvengano secondo criteri di trasparenza, evitando situazioni di conflitti di interessi che coinvolgano i propri amministratori e il personale direttamente impiegato (subordinato e parasubordinato).

Qualora un'impresa potenzialmente utente abbia collegamenti societari (personali o di capitale) con uno dei suddetti membri del Soggetto responsabile e gestore, questi legami devono essere dichiarati all'atto della presentazione della richiesta di servizi. Il membro del Soggetto responsabile e gestore, che abbia un collegamento societario con l'impresa potenzialmente utente, non potrà prestare personalmente i servizi da questa richiesti.

Gli originali dei giustificativi di spesa devono essere custoditi dal Soggetto responsabile e gestore per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data di ultimazione del progetto e devono essere messi a disposizione per qualsiasi controllo da parte della Regione.